



COMUNE DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 DEL 29/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 15:55, nella sala delle adunanze di Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello nominale, risultano presenti:

	Pres		Pres
ROMIZI ANDREA	No		
1 MATTIONI LORENZO	Si	17 ARCUDI NILO	Si
2 FIORONI ALESSIO	Si	18 PICI MASSIMO	Si
3 RICCI ROBERTA	Si	19 CAGNOLI GIACOMO	Si
4 VALIGI LUCA	Si	20 CESARO MICHELE	Si
5 CASACCIA DANIELA	Si	21 RENDA FRANCESCA VITTORIA	Si
6 BONIFAZI DAVID	Si	22 BISTOCCHI SARAH	Si
7 CASAIOLI CRISTIANA	Si	23 ZUCCHERINI FRANCESCO	Si
8 PULETTI GINO	Si	24 BORGHESI ERIKA	Si
9 VOLPI NICOLA	Si	25 RANFA ELENA	Si
10 VIGNAROLI FRANCESCO	Si	26 PACIOTTI NICOLA	No
11 RAMPICHINI CAMILLA	No	27 MORI EMANUELA	Si
12 MENCAGLIA RICCARDO	Si	28 CROCE FABRIZIO	Si
13 LUPATELLI FEDERICO	Si	29 MADDOLI LUCIA	Si
14 NANNARONE MICHELE	Si	30 TIZI FRANCESCA	Si
15 GIUSTOZZI FOTINI'	Si	31 MORBELLO MARIA CRISTINA	Si
16 BEFANI PAOLO	Si	32 HROMIS MARKO	Si

Accertata la validità dell'adunanza in prima convocazione, il Presidente Dott. Nilo Arcudi dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Francesca Vichi.

La seduta è pubblica con votazione palese.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale del 17.04.2024

*Firmato digitalmente
Vichi Francesca*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da una componente immobiliare (IMU) ed una componente relativa ai servizi (TASI e TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente TARI (Tariffa sui Rifiuti), la quale resta disciplinata dalle disposizioni contenute nei commi 641 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA, n. 363/R/RIF del 03/08/2021, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, approvando il metodo tariffario del servizio di gestione integrata dei rifiuti (MTR-2);
- la determinazione ARERA n. 2/2021 del 04/11/2021, di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023, che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

VISTO in particolare, il comma 683 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, in base al quale *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

RICHIAMATO altresì l'art. 43, comma 11, del D.L. 17.05.2022, n. 50, il quale ha aggiunto all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25/02/2022, n. 15, i seguenti periodi: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 15/09/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della Legge 27/12/2013, n. 147;

VISTI in particolare:

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- l'art. 1, comma 651, della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che: *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- l'art. 2, comma 3, del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, il quale stabilisce che: *“Le tariffe, a copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana, sono determinate sulla base del c.d. ‘metodo normalizzato’ di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 richiamato dall’art. 1, comma 651, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 17/05/2013, n. 11, di istituzione dell'Autorità Umbra per rifiuti e idrico (AURI);
- lo Statuto dell'AURI, approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità n. 1 del 29/02/2016;
- il Regolamento di organizzazione della medesima Autorità, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 29/02/2016;

TENUTO CONTO che in base alle sopra citate normative, sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D.Lgs 152/2006, già esercitate ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'art. 15 della L.R. 4/2011, dagli ambiti territoriali integrati;

CONSIDERATO che l'AURI è formalmente subentrata nelle funzioni già esercitate dagli ATI ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2007, a far data dal 01/04/2017;

RICHIAMATO l'art. 3-bis del Decreto Legge 13/08/2011, n.138 in base al quale *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”*;

TENUTO CONTO che nel territorio del Comune di Perugia è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della Decreto Legge 13/08/2011, n. 138, convertito dalla Legge 14/09/2011, n. 148, l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

TENUTO CONTO che, in base al combinato disposto dell'art. 3-bis del Decreto Legge n.138/2011, degli artt. 6 e 7 della L.R. 11/2013, della delibera ARERA n. 363/2021 e dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, la competenza alla validazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti è rimessa all'AURI, mentre le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere approvate dal Consiglio comunale, stante la specialità della norma tributaria che individua il soggetto competente alla adozione della deliberazione tariffaria nel Consiglio comunale;

TENUTO CONTO che il dettato dell'art. 6, comma 2, lettera e), della L. R. 11/2013 e dell'art.7, comma 3, lettera g), della medesima legge regionale, in ordine alla competenza dell'AURI all'approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti, deve ritenersi superato dall'intervento della Legge n.147/2013, norma successiva alla suddetta disposizione regionale, che ha esplicitamente rimesso la competenza all'approvazione delle tariffe della TARI in capo al Consiglio comunale;

RITENUTO inoltre che la competenza all'approvazione delle tariffe della TARI spetta al Consiglio

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



comunale anche in virtù della competenza esclusiva che la Costituzione rimette in materia tributaria in capo alla legge statale che, quindi, prevale su qualsiasi disposizione regionale differente;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo dell'AURI con delibera n. 19 del 13 maggio 2022, il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 della gestione del territorio del Comune di Perugia è stato validato e approvato con deliberazione n. 2 dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI nella seduta del 18 maggio 2022;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dell'AURI n. 2 del del 16 aprile 2024, avente ad oggetto "Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025, biennio 2024-2025, dei comuni del Sub Ambito n. 2 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif";

TENUTO CONTO che con suddetta deliberazione l'AURI ha nuovamente validato il PEF del periodo 2024-2025, provvedendo al suo aggiornamento infra periodale;

EVIDENZIATO che nelle more dell'approvazione della predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio da parte dell'Autorità nazionale, il Piano Economico Finanziario del servizio integrato dei rifiuti riferito al Comune di Perugia, per l'annualità 2024, da utilizzarsi per la determinazione delle entrate tariffarie massime ai fini della TARI, è quello validato dall'AURI con il provvedimento n. 2 del 16 aprile 2024, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA 363/2021;

EVIDENZIATO che:

- dal Piano Finanziario, elaborato e aggiornato come sopra esposto, per l'anno 2024, risulta che il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti nel Comune di Perugia è pari a € 53.188.474 mentre per gli anni successivi risultano i seguenti importi:

- 2025: € 56.693.182;

- l'importo da coprire con la tariffa comprende tutti i costi connessi con il servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- in base a quanto stabilito dall'art. 4.6 della deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori;

- il piano economico finanziario è soggetto alla successiva approvazione da parte dell'ARERA, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, la quale stabilisce che "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel piano economico finanziario 2024 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nel documento riportato in allegato al piano economico-finanziario, risultanze che evidenziano un costo standard pari a 39,61 €/tonnellata (benchmark di riferimento);

ESAMINATE inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12/01/2024, le quali hanno chiarito che: "si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni

standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



PRESO ATTO delle risultanze dei fabbisogni standard, la cui confrontabilità con i dati del piano economico finanziario è influenzata dalla presenza nel PEF di componenti che non hanno concorso alla valorizzazione dei fabbisogni, come ad esempio le voci relative a CARC, CC, ACC, RC, ecc.;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 devono garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- per effetto del Metodo tariffario approvato da ARERA con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF, le tariffe devono garantire un gettito non superiore alle entrate tariffarie massime espresse dal piano economico-finanziario, fermo restando l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio;
- ai fini della determinazione del gettito tariffario è necessario procedere a detrarre dal totale delle entrate tariffarie massime espresse dal piano economico-finanziario:
 - o il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248, ai sensi dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 e della determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, in misura pari al corrispondente contributo erogato dal Ministero dell'istruzione;
 - o le altre componenti previste dalla citata determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, vale a dire:
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, la possibilità di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO inoltre che al fine di determinare l'importo del gettito tariffario della tassa sui rifiuti necessario per la copertura integrale dei costi del servizio occorre considerare anche il costo delle riduzioni di natura tecnica, il cui onere deve essere posto carico delle altre utenze tari, trattandosi di riduzioni volte a tenere conto di situazioni che determinano un minor impiego del servizio, quali:

- La riduzione di cui all'art. 7-ter, comma 3, del regolamento comunale per la disciplina della Tari, riferita alle utenze non domestiche che avviano al riciclo i propri rifiuti urbani in via autonoma;
- La riduzione di cui all'art. 7-ter, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina della tari, relativa alla raccolta differenziata posta in essere dalle utenze domestiche;

CONSIDERATO inoltre, che la quota dei costi del servizio di gestione dei rifiuti afferente ai locali ad utilizzo diretto del Comune, deve essere posta a carico del bilancio nel suo complesso e non solo dei contribuenti Tari, quota quantificata, sulla base dell'elenco dei locali comunali conservato in atti, in complessivi € 386.542,48;

RILEVATO altresì che il totale delle entrate tariffarie massime riportate nel piano economico-finanziario 2024-2025, anno 2024, è articolato nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso ed a quelle di costo variabile, come segue:

Componenti tariffarie relative alle componenti di costo fisso	€ 27.605.369
Componenti tariffarie relative alle componenti di costo variabile	€ 25.583.105
Totale delle entrate tariffarie massime	€ 53.188.474

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 7.8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147 stabilisce che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, devono essere determinate sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario, con l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del servizio;

RITENUTO, per quanto sopra, di determinare il totale delle entrate da ottenere con il gettito della Tassa sui rifiuti, al fine di garantire la copertura delle entrate tariffarie massime indicate nel piano economico finanziario 2024-2025, anno 2024, come di seguito evidenziato:
(importi non arrotondati)

	Totale	Parte fissa	Parte variabile	
Totale entrate tariffarie massime PEF 2024	€ 53.188.474,00	€ 27.605.368,00	€ 25.583.106,00	+
Riduzioni per conferimenti centro di raccolta (art. 7-ter, c. 4, reg. com.)	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	+
Riduzioni per riciclo autonomo rifiuti imprese (art. 7-ter, c. 3, reg. com.)	€ 57.989,92	€ 0,00	€ 57.989,92	-
Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 al netto quota TEFA (punto 1.4, let. a, determinazione ARERA 2/2021)	€ 183.269,00	€ 95.118,51	€ 88.150,49	-
Entrate a seguito dell'attività di recupero dell'evasione (punto 1.4, let. b, determinazione ARERA 2/2021)	€ 1.000.000,00	€ 519.010,34	€ 480.989,66	-
Quota costo utenze comunali	€ 386.542,48	€ 200.619,54	€ 185.922,94	=
Totale gettito TARI a copertura PEF	€ 51.711.652,44	€ 26.790.619,61	€ 24.921.032,83	
Totale gettito TARI netto riduzione tecniche	€ 51.618.662,52	€ 26.790.619,61	€ 24.828.042,91	

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 682, della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale richiama la potestà regolamentare generale degli enti in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, con specifico riferimento alla tassa sui rifiuti;

ESAMINATA l'articolazione delle categorie di utenze non domestiche ai fini tariffari, contenuta nel DPR 158/1999 e ulteriormente articolata, da ultimo, nella deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 02/05/2023;

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



RICHIAMATE le relazioni tecniche di determinazione dei coefficienti di produzione specifica delle utenze non domestiche del Comune di Perugia, predisposte dal gestore del servizio GEST Srl, trasmesse con nota prot. n. 65513 del 14/03/2024;

RILEVATO che da suddette relazioni, sulla base delle analisi condotte dal gestore del servizio sui rifiuti urbani prodotti nelle aree scoperte operative utilizzate come esposizione di veicoli o depositi esterni da parte delle concessionarie di vendita di veicoli a motore, è emersa una potenziale produttività di rifiuti urbani in suddette aree inferiore rispetto a quella della categoria "06 - Esposizioni, autosaloni" e della categoria "03 - autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta", nelle quali le stesse sono attualmente inquadrate ai fini tariffari;

RITENUTO pertanto opportuno, nell'esercizio della facoltà concessa dall'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, istituire una specifica sottocategoria nella categoria "03 - autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta", denominata "03-a - aree esterne di autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta" ed una specifica sottocategoria nella categoria "06 - Esposizioni, autosaloni", denominata "06-a - aree esterne di esposizioni ed autosaloni", nelle quali inquadrate, tra l'altro, a decorrere dal 2024, le utenze appena sopra evidenziate;

DATO ATTO che l'articolazione delle categorie tariffarie delle utenze non domestiche, in seguito alla modifica sopra operata, è la seguente:

CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIA
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
01-b	SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, UNIVERSITA'
01-c	SEDI DI ENTI E ASSOCIAZIONI IMPEGNATE IN ATTIVITA' DI INTERESSE CULTURALE, SOCIALE ED ASSISTENZIALE
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
03-a	AREE ESTERNE DI AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
06-a	AREE ESTERNE DI ESPOSIZIONI ED AUTOSALONI
07	ALBERGHI CON RISTORANTE
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
09	CASE DI CURA E RIPOSO
10	OSPEDALI
11	UFFICI E AGENZIE
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIE, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPEITI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB

RICHIAMATI l'art. 1, comma 650, della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che *“la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria”* e il comma 651 del medesimo articolo, in base al quale: *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

TENUTO CONTO che l'art. 6-quater del regolamento comunale prevede che le tariffe delle utenze domestiche e di quelle non domestiche sono determinate secondo i criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dagli articoli 6-quater, 6-quinquies e 7 del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, le tariffe sono determinate sulla base dei coefficienti stabiliti dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999;

TENUTO CONTO che, fino ad oggi, l'Amministrazione comunale, in assenza di sistemi di rilevazione delle quantità effettive prodotte dalle utenze, ha in generale applicato i coefficienti di produzione sulla base di stime quantitative dei rifiuti conferiti dalle stesse utenze al servizio di raccolta dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l'art. 57 bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, come convertito dalla Legge 19/12/2019, n. 157, il quale ha prorogato le disposizioni dell'art. 1, comma 652, della Legge 27/12/2013, n. 147, in ordine all'applicazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);

TENUTO CONTO che la tariffa di riferimento rappresenta, come specifica l'art. 2 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, *“l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali”*, in modo da *“coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

RICHIAMATO altresì l'art. 6-quater del regolamento comunale per la disciplina della TARI, il quale dispone al comma 4, che il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, da effettuarsi secondo criteri razionali, indicando il sistema adottato;
- i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, utilizzati per il calcolo delle tariffe;

RITENUTO di determinare la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, utilizzando il criterio dell'incidenza del gettito di ciascuna categoria sul totale, come già negli anni precedenti, come segue:

- utenze domestiche: 57,58%

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- utenze non domestiche: 42,42 %;

RICHIAMATO inoltre l'art. 8, comma 3, del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, come modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 27/03/2023, il quale stabilisce le seguenti scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti:

31 MAGGIO 2024 (1^ rata);
 31 LUGLIO 2024 (2^ rata);
 30 SETTEMBRE 2024 (3^ rata);
 2 DICEMBRE 2024 (4^ rata);
 RATA UNICA entro il 16 GIUGNO 2024;

TENUTO CONTO altresì che:

- l'art. 1, co. 666 della Legge 27/12/2013, n. 147 ha fatto salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, che la Provincia di Perugia ha confermato, con delibera del Presidente n. 267 del 16/11/2023 nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - a) € 0,10 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) € 1,50 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

DATO ATTO che la società Gest Spa, affidataria della gestione della tassa sui rifiuti (TARI), con nota ufficiale acquisita al protocollo del Comune di Perugia n. 94415/2024 ha inviato il prospetto delle tariffe elaborate dallo stesso gestore del servizio in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99, a copertura integrale del costo del servizio, come determinato in base ai valori risultanti nel Piano economico finanziario per l'anno 2024-2025, validato dall'AURI;

RITENUTO per quanto sopra di provvedere all'approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti per l'anno 2024;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 7-ter, comma 3, del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), il quale prevede che *“ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, viene annualmente concessa, a congruo, in misura progressiva fino al 20% della quota variabile del tributo, a favore del produttore di rifiuti che dimostri, con idonea documentazione, di avere autonomamente avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i rifiuti urbani prodotti. La percentuale di riduzione, stabilita in sede di approvazione delle tariffe, è accordata in misura proporzionale ai quantitativi così riciclati, purché sia superata la soglia del 50% della produzione totale dei rifiuti urbani.....”*;

CONSIDERATO che è quindi necessario procedere alla definizione della percentuale di riduzione della quota variabile da applicare in funzione dei quantitativi di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo da parte delle singole utenze non domestiche interessate;

RITENUTO di provvedere come segue, confermando il criterio del 2023:

P.T.R. = peso totale rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno

Kd= coefficienti potenziale di produzione rifiuti/anno

Mq= superficie soggetta a TARI

$(P.R.T./Kd \times Mq) \times 100 = \% \text{ di riduzione}$

FASCE PERCENTUALI DI PRODUZIONE RIFIUTI URBANI AVVIATI A RICICLO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
DAL 90% AL 100%	20%
DAL 80% AL 89,99%	16%

Firmato digitalmente
 Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



DAL 70% AL 79,99%	12%
DAL 60% AL 69,99%	8%
DAL 50,1% AL 59,99%	4%

RICHIAMATO inoltre l'art. 7-ter, comma 4 del medesimo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, il quale prevede che: *"nella modulazione delle tariffe sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferite alle utenze domestiche, previste in sede di approvazione delle tariffe"*;

CONSIDERATO che è quindi necessario stabilire le riduzioni per le utenze domestiche che conferiscono i rifiuti in forma differenziata presso i centri di raccolta;

RITENUTO di stabilire, come già per l'anno 2023, che le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta comunali hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare.

L'ammontare della riduzione spettante viene calcolato con un massimale di € 35 sulla base del criterio indicato nella tabella di seguito indicata:

STRUTTURA DELLA RIDUZIONE

Quantità ponderata (Kg)	Incentivo (Euro)
Da 0 a 99,99	0
Da 100 a 500	0,07 al Kg
Oltre 500	35,00

La quantità ponderata delle frazioni di rifiuto viene calcolata come sommatoria delle quantità delle singole frazioni conferite in modo differenziato presso i centri di raccolta comunali, ponderate con i seguenti coefficienti qualitativi:

COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA

Frazioni di rifiuto Coefficiente

RIFIUTI	Coefficienti
ACIDI E PESTICIDI	0,5
CARTA	1,0
CARTONE	1,0
FARMACI	0,0
IMB. CONTENENTI MAT. PERICOLISI	0,0
INERTI	0,0
INGOMBRANTI MULTIMATERIALE	0,0
LEGNO	0,5
METALLO	0,5
MULTIMATERIALE	1,0
OLII E GRASSI	2,0
PILE E BATTERIE	1,0
PLASTICA DURA	1,5
RAEE	
R1 - R2	0,5
R3	0,5
R4	1,0
R5	1,0
SOLVENTI CONTENENTI T/F	1,0
VERDE	0,0

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	1,0
VETRO	1,0

La predetta riduzione viene accordata in diminuzione del tributo dovuto per l'anno successivo, fatta salva l'ipotesi di incapienza dello stesso o di cessazione dell'obbligo tariffario in cui si procede mediante rimborso.

Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione, a comunicare al Comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico secondo modalità da concordare, entro la fine del mese di febbraio dell'anno solare successivo.

La riduzione non può comunque superare complessivamente l'ammontare della tassa dovuta per l'anno di riferimento.

Non possono usufruire dell'incentivo i soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 9, lett. a) del regolamento comunale. Hanno diritto all'incentivo economico gli intestatari della tassa rifiuti (TARI) nella categoria "utenza domestica" in possesso della tessera magnetica "AMICARD"; per i soggetti non ancora iscritti a ruolo, coloro che hanno presentato richiesta di prima iscrizione;

RICHIAMATO l'art. 9, comma 2, del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, il quale dispone, per il tributo giornaliero, che *"La misura tariffaria applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale della TARI, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestiche di cui alla tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, maggiorata di un importo percentuale, non superiore al 100 per cento, stabilito in sede di approvazione delle tariffe"*;

TENUTO CONTO che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 838, della Legge 27/12/2019, n. 160, la tassa sui rifiuti non si applica più dal 2021 per le occupazioni temporanee di suolo pubbliche effettuate in aree destinate a mercati, anche con strutture attrezzate;

RITENUTO di stabilire la misura della maggiorazione di cui sopra nel 20%;

RICHIAMATO l'art. 7-ter, comma 8, del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, il quale disciplina le riduzioni per il disagio ambientale;

RITENUTO che dette misure, relativamente all'anno 2024, possono essere riconosciute nella seguente articolazione (cfr. tabella sotto riportata), tenendo anche conto della somma disponibile per le agevolazioni, che nel complesso per l'anno 2024 risulta indicativamente pari a € 200.000,00:

IMPIANTO	RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE FASCIA ROSSA	RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE FASCIA ARANCIONE
PONTE RIO	80%	40%
PIETRAMELINA	75%	40%
BORGO GIGLIONE	60%	30%

TENUTO CONTO che l'art. 13, comma 5-bis, del Decreto Legge 27/01/2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28/03/2022, n. 25 ha stabilito che *"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile."*;

RITENUTO pertanto di provvedere con successiva variazione di bilancio all'adeguamento delle poste di bilancio correlate al piano economico finanziario del servizio rifiuti e delle entrate deputate al suo finanziamento, evidenziando sin da ora che tale variazione non altera gli equilibri di bilancio dell'Ente;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201 come sostituito dall'[art. 15-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 30/04/2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 28/06/2019, n. 58](#), secondo cui *"A decorrere dall'an-*

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



no di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201, inserito dall' [art. 15-bis, comma 1, lett. b\), D.L. 30/04/2019](#), n. 34 convertito, con modificazioni, dalla [Legge 28/06/2019, n. 58](#), in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23/03/2021, il quale riporta le indicazioni operative relative agli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

RICHIAMATO il D.M. 20/07/2021, il quale ha stabilito le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

ACQUISITI i pareri favorevoli:

- di regolarità tecnica espressi dal Dirigente dell'U.O Servizio Finanziario e Gestione entrate, Dott. Stefano Baldoni e dal Dirigente dell'U.O. Ambiente ed Energia, Ing. Vincenzo Tintori, ciascuno per le proprie competenze, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
- di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Risorse, Dott. Mirco Rosi Bonci, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO del parere favorevole, espresso in data 23.04.2024, dall'Organo di revisione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b-1) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO del parere favorevole, espresso in data 24.04.2024, dalla II^a Commissione Consiliare Permanente competente per materia;

VISTI:

- il D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
- l'art. 42 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013;

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio Cristina Bertinelli e dato atto degli interventi dei consiglieri Francesca Tizi, Erika Borghesi e Michele Nannarone, registrati in streaming

(omissis interventi in atti)

con 18 voti favorevoli (Arcudi, Befani, Bonifazi, Cagnoli, Casaccia, Casaioli, Giustozzi, Lupatelli, Mattioni, Menaglia, Nannarone, Pici, Puletti, Renda, Ricci, Valigi, Vignaroli, Volpi), 8 voti contrari (Bistocchi, Borghesi, Hromis, Maddoli, Morbello, Paciotti, Ranfa, Zuccherini), espressi con sistema di votazione elettronico dai 26 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



- 1 di prendere atto di quanto riportato in narrativa;
- 2 di prendere atto del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti GEST Srl con annessa relazione illustrativa, e dal Comune, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, validato e approvato dalla competente Autorità Regionale Umbra Idrico e Rifiuti (AURI), allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO "A"), in aggiornamento del piano 2022-2025 validato dalla medesima Autorità nell'anno 2022;
- 3 di modificare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, le categorie tariffarie delle utenze non domestiche introducendo una specifica sottocategoria nella categoria "03 - autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta", denominata "03-a – aree esterne di autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta" ed una specifica sottocategoria nella categoria "06 – Esposizioni, autosaloni", denominata "06-a – aree esterne di esposizioni ed autosaloni";
- 4 di determinare e conseguentemente approvare, per l'anno 2024, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, i coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 158/99 e le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, come di seguito:

A) Utenze domestiche

TARIFFE 2024

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	TARIFFA FISSA (€/MQ)	TARIFFA VARIABILE (€)	COEFFICIENTI	
			Ka	Kb
1	1,48	108,82	0,86	1,25
2	1,62	203,70	0,94	2,34
3	1,76	226,34	1,02	2,60
4	1,90	248,97	1,10	2,86
5	2,02	278,57	1,17	3,20
6 e oltre	2,12	306,42	1,23	3,52

Le tariffe delle singole utenze risultano dalla combinazione delle due parti: fissa (graduata in funzione della superficie e del numero dei componenti il nucleo familiare), espressa in €/mq anno e variabile (graduata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare), espressa in €/anno.

B) Utenze non domestiche

TARIFFE 2024

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIA	TARIFFA FISSA (€/MQ)	TARIFFA VARIABILE (€/MQ)	COEFFICIENTI	
				Kc	Kd
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	3,00	2,79	0,51	4,75
01-b	SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, UNIVERSITA'	2,06	1,2	0,35	2,05
01-c	SEDI DI ENTI E ASSOCIAZIONI IMPEGNATE IN ATTIVITA' DI INTERESSE CULTURALE, SOCIALE ED ASSISTENZIALE	1,29	1,19	0,22	2,03
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	4,05	3,75	0,69	6,38
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	2,47	2,30	0,42	3,92
03-a	AREE ESTERNE DI AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,29	1,19	0,22	2,02
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	2,29	2,36	0,39	4,02
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	4,93	4,51	0,84	7,68
06-a	AREE ESTERNE DI ESPOSIZIONI ED AUTOSALONI	1,23	1,16	0,21	1,98
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	5,76	5,61	0,98	9,55
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	5,64	5,39	0,96	9,18
09	CASE DI CURA E RIPOSO	9,87	8,72	1,68	14,84
10	OSPEDALI	9,81	9,03	1,67	15,37
11	UFFICI E AGENZIE	7,75	7,20	1,32	12,25
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	7,58	6,96	1,29	11,84
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIE, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	7,05	6,48	1,20	11,03
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	7,23	6,63	1,23	11,28
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO	7,05	6,48	1,20	11,03
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	9,73	8,19	1,59	14,63
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	3,70	4,56	0,63	7,76
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	3,76	3,50	0,64	5,96
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	3,94	3,58	0,67	6,09
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	3,17	2,89	0,54	4,92
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	3,17	2,89	0,54	4,92
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	9,93	11,04	1,69	18,78
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	9,93	11,04	1,69	18,78
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	9,16	9,97	1,56	16,97
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	8,58	7,91	1,46	13,46
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	8,58	7,91	1,46	13,46
27	ORTOFRUTTA, PESCHIERE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	12,45	11,43	2,12	19,45
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	9,52	10,05	1,62	17,10
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	15,30	14,00	2,50	25,00
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	5,05	4,03	0,86	6,85

Le tariffe delle singole utenze, determinate in €/mq anno con cifre a due decimali, risultano dalla combinazione delle due parti (fissa e variabile);

- 5 di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal piano economico finanziario 2024-2025 (anno 2024), validato dall'AURI, come evidenziato in premessa;
- 6 al fine dell'applicazione della riduzione delle utenze non domestiche di cui all'art. 7-ter, comma 3 del regolamento comunale per la disciplina della TARI, nella seguente tabella vengono stabilite le percentuali di riduzione, determinate in maniera proporzionale, rispetto alle percentuali di rifiuti effettivamente recuperate come determinate dalla formula seguente:

P.T.R. = peso totale rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno
 Kd= coefficienti potenziale di produzione rifiuti/anno
 Mq= superficie soggetta a TARI
 (P.R.T./Kd x Mq) x 100 = % di riduzione

Firmato digitalmente
 Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



FASCE PERCENTUALI DI PRODUZIONE RIFIUTI URBANI AVVIATI A RICICLO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
DAL 90% AL 100%	20%
DAL 80% AL 89,99%	16%
DAL 70% AL 79,99%	12%
DAL 60% AL 69,99%	8%
DAL 50,1% AL 59,99%	4%

- 7 di stabilire che la maggiorazione di cui all'art. 9 comma 2, del regolamento comunale Tari "tributo giornaliero", è determinata nella misura del 20 per cento;
- 8 al fine delle riduzioni di cui all'art. 7-ter, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina della Tari, che prevede "Nella modulazione delle tariffe sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferite alle utenze domestiche, previste in sede di approvazione delle tariffe", di stabilire che le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta comunali hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare.

L'ammontare della riduzione spettante viene calcolato con un massimale di € 35 sulla base del criterio indicato nella tabella di seguito indicata:

STRUTTURA DELLA RIDUZIONE

Quantità ponderata (Kg)	Incentivo (Euro)
Da 0 a 99,99	0
Da 100 a 500	0,07 al Kg
Oltre 500	35,00

La quantità ponderata delle frazioni di rifiuto viene calcolata come sommatoria delle quantità delle singole frazioni conferite in modo differenziato presso i centri di raccolta comunali, ponderate con i seguenti coefficienti qualitativi:

COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA

Frazioni di rifiuto Coefficiente

RIFIUTI	Coefficienti
ACIDI E PESTICIDI	0,5
CARTA	1,0
CARTONE	1,0
FARMACI	0,0
IMB. CONTENENTI MAT. PERICOLISI	0,0
INERTI	0,0
INGOMBRANTI MULTIMATERIALE	0,0
LEGNO	0,5
METALLO	0,5
MULTIMATERIALE	1,0
OLII E GRASSI	2,0
PILE E BATTERIE	1,0
PLASTICA DURA	1,5
RAEE	
R1 - R2	0,5
R3	0,5

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



R4	1,0
R5	1,0
SOLVENTI CONTENENTI T/F	1,0
VERDE	0,0
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	1,0
VETRO	1,0

La predetta riduzione viene accordata in diminuzione del tributo dovuto per l'anno successivo, fatta salva l'ipotesi di incapienza dello stesso o di cessazione dell'obbligo tariffario in cui si procede mediante rimborso.

Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione, a comunicare al Comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico secondo modalità da concordare, entro la fine del mese di febbraio dell'anno solare successivo.

La riduzione non può comunque superare complessivamente l'ammontare della tassa dovuta per l'anno di riferimento.

Non possono usufruire dell'incentivo i soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 9, lett. a) del regolamento comunale. Hanno diritto all'incentivo economico gli intestatari della tassa rifiuti (TARI) nella categoria "utenza domestica" in possesso della tessera magnetica "AMICARD"; per i soggetti non ancora iscritti a ruolo, coloro che hanno presentato richiesta di prima iscrizione;

- 9 di stabilire, per quanto riguarda le misure agevolative per il disagio ambientale di cui all'art. 7-ter, comma 8, del vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, che dette misure, relativamente all'anno 2024, possono essere riconosciute nella seguente articolazione (cfr. tabella sotto riportata), tenendo anche conto della somma disponibile per le agevolazioni, che per l'anno 2024 risulta indicativamente pari a € 200.000,00:

IMPIANTO	RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE FASCIA ROSSA	RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE FASCIA ARANCIONE
PONTE RIO	80%	40%
PIETRAMELINA	75%	40%
BORGO GIGLIONE	60%	30%

- 10 di trasmettere copia della presente deliberazione a GEST S.r.l. ed a Gesenu S.p.A. per gli adempimenti di competenza;

- 11 di pubblicare la presente deliberazione nel sito Internet del Comune di Perugia e di trasmetterla telematicamente al Ministero dell'Economia e delle finanze per il tramite del Portale del federalismo fiscale, secondo le specifiche tecniche del D.M. 20/07/2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro i termini di legge.

Indi, su proposta del Presidente, con 18 voti favorevoli (Arcudi, Befani, Bonifazi, Cagnoli, Casaccia, Casaioli, Giustozzi, Lupatelli, Mattioni, Mencaglia, Nannarone, Pici, Puletti, Renda, Ricci, Valigi, Vignaroli, Volpi), 8 voti contrari (Bistocchi, Borghesi, Hromis, Maddoli, Morbello, Paciotti, Ranfa, Zuccherini), espressi con sistema di votazione elettronico dai 26 consiglieri presenti e votanti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza derivante dalla scadenza di legge e dai termini previsti per il pagamento del tributo.

Allegati in pubblicazione

- PEF 2024.pdf.p7m

(impronta: 5EB9277B9DC2A5379DC99BF808C94BF3D2560CEBC79066B20A0991AD98E7BA6B)

Firmato digitalmente
Vichi Francesca

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

